

REGOLAMENTO DISCIPLINARE STUDENTI

ISSM FRANCO VITTADINI - PAVIA

Art. 1: Principi e finalità

Il presente Regolamento definisce i principi generali di comportamento che gli studenti sono tenuti a osservare nei loro rapporti con l'Istituto, stabilisce le norme disciplinari e le sanzioni per la loro violazione, individua gli organi competenti per l'applicazione del presente Regolamento.

Il Regolamento disciplinare entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e dopo la pubblicazione sul Sito WEB ufficiale dell'Istituto.

Art. 2 Responsabilità disciplinare dello studente

a) La responsabilità disciplinare dello studente è individuale.

b) Nessuna sanzione disciplinare può essere deliberata senza che siano state sentite in via preliminare le ragioni dello studente interessato e sia stato informato il relativo docente della disciplina caratterizzante della Scuola.

c) Le violazioni disciplinari relative al comportamento non possono influire sulla valutazione del profitto.

Art. 3: Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti gli studenti iscritti ai corsi dell'Istituto, anche per i fatti compiuti dagli stessi al di fuori dei locali e delle attività del medesimo, quando siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'Istituzione.

Art.4: Doveri degli studenti

a) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni di frequenza connessi alle proprie attività di studio e di produzione.

b) Gli studenti devono tenere nei confronti di tutto il personale, docente e non docente, del Direttore dell'Istituto e degli altri studenti un comportamento rispettoso e un linguaggio corretto.

c) Gli studenti sono tenuti a informarsi in merito ai calendari delle lezioni e delle attività di produzione artistica, sulle date dei saggi e dei concerti finali, sulle disposizioni e i regolamenti specifici (uso delle aule ed altri servizi) approvati dagli organi dell'Istituto e sull'osservanza di tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla normativa vigente, nonché di ogni altra regolamentazione interna.

d) Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture/attrezzature e strumenti dell'Istituto e a tenere condotte tali da non arrecare danno a persone e al patrimonio della scuola.

e) Gli studenti sono tenuti a dare comunicazione al proprio Docente o al Direttore della partecipazione ad attività in ambito musicale inerenti al proprio corso di studi (seminari, lezioni, corsi di perfezionamento, esibizioni pubbliche, concorsi, ecc.) svolte al di fuori dell'Istituto.

f) Fra i doveri degli studenti rientra la partecipazione ai concerti e alle produzioni dell'Istituto, intesa come parte integrante della formazione accademica.

g) Sono considerati motivi validi, per la giustificazione di assenze, esclusivamente i seguenti:

- malattia,
- gravi motivi personali o di famiglia,
- documentati motivi di lavoro,
- frequenza documentata di altro ordine di studi.

h) Le assenze degli studenti minorenni devono essere giustificate da un genitore o dal tutore.

Art. 5 – Comportamenti impropri

I seguenti comportamenti sono considerati impropri e, sebbene non formalmente sanzionabili, possono essere oggetto di un rilievo da parte della direzione soprattutto se reiterati:

- a) mancata giustificazione delle assenze alle lezioni;
- b) mancato preavviso di un'assenza soprattutto alle lezioni individuali;
- c) negligenza abituale nello svolgimento delle attività di studio;
- d) scarso impegno e incostanza nella partecipazione alle attività dell'Istituto;
- e) ritardo nel presentarsi a lezione o prove;
- f) mancata partecipazione alle produzioni artistiche e relative prove programmate dall'Istituto, quando non determinata da gravi e comprovati motivi.

Art.6 - Illeciti disciplinari

Sono considerati atti illeciti e sanzionabili:

- a) atti diretti o perpetrati a mezzo stampa o per mezzo di comunicazione digitale (email, social media, internet, etc.) quando gravemente offensivi dell'immagine dell'Istituto o offensivi della dignità di studenti, presidente, direttore, docenti, personale tecnico e amministrativo o di qualsiasi altro soggetto coinvolto nell'attività dell'Istituto;
- b) incuria e/o danneggiamento intenzionale o per negligenza delle strutture, delle attrezzature e degli strumenti musicali dell'Istituto
- c) comportamenti che causino disservizi alle attività didattiche o di produzione artistica, es. assenza ingiustificata a seguito di assunzione di un impegno specifico;
- d) azioni tese ad alterare, modificare, contraffare atti inerenti la propria o l'altrui carriera di studi;
- e) comportamenti che impediscano o rendano più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri;
- f) tutti gli atti che comportino la violazione intenzionale o per negligenza dei regolamenti interni;
- g) comportamenti diretti a ostacolare o a impedire il regolare svolgimento delle lezioni.
- h) ingiustificato ritardo nella restituzione degli strumenti avuti in comodato dall' Istituto;
- i) ingiustificato ritardo nella restituzione del materiale avuto in prestito dalla biblioteca;
- j) uso improprio, dannoso, o a fini riconosciuti come illegali, dei servizi di rete Internet attraverso i punti d'accesso dell'Istituto;
- k) mancato rispetto delle norme organizzative, di sicurezza e di salute pubblica;
- l) uso improprio e non autorizzato del cellulare o di strumenti elettronici durante le lezioni o esercitazioni didattiche
- m) altri atti o comportamenti che a giudizio della direzione implicino situazioni inadeguate e di pregiudizio all'ordinato e decoroso svolgimento all'attività dell'Istituto.

Art.7: Sanzioni

- a) Le sanzioni disciplinari sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate per quanto possibile al principio della riparazione o compensazione del danno.
- b) Le sanzioni che si possono comminare sulla base del tipo e della gravità delle mancanze disciplinari sono le seguenti:
 - Richiamo verbale;
 - Richiamo scritto;
 - Interdizione temporanea da uno o più corsi;
 - Sospensione da uno o più esami, per una o più sessioni;
 - Allontanamento temporaneo dall'Istituto, per un periodo non superiore a tre anni, con la conseguente inammissibilità agli appelli d'esame o alla prova finale.
- c) Oltre all' irrogazione delle suddette sanzioni, in caso di danni materiali il provvedimento prevederà l'obbligo del risarcimento economico da parte dello studente per il ripristino di quanto danneggiato;

- d) la reiterazione di un'infrazione già sanzionata comporterà una sanzione di misura maggiore;
- e) nel caso la Direzione ritenga che le infrazioni configurino violazioni perseguibili per legge sarà inoltrata una segnalazione alla procura della Repubblica.

Art.8: Organi competenti

Responsabile dell'azione disciplinare è il Direttore dell'Istituto.

Art.9: Procedimento disciplinare

- a) Il Direttore, ricevuta la notizia del presunto illecito, dispone l'apertura del procedimento disciplinare. Il Direttore può acquisire documenti, sentire testimoni, compiere qualsiasi altra attività che ritenga utile. Procederà quindi all'audizione dello studente, il quale, nei casi di possibile sanzione previsti dall'art. 7 deve essere convocato con nota scritta regolarmente notificata.
- b) La comunicazione deve contenere:
 - la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
 - l'avviso a presentarsi in data definita davanti al Direttore per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
 - l'informativa che è facoltà dell'interessato farsi assistere da persona di propria fiducia e o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa.
- c) In casi di particolare gravità il Direttore può applicare la misura cautelare della sospensione provvisoria dello studente dalle attività didattiche fino all'esito del procedimento.
- d) Tra la comunicazione e l'audizione dello studente deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a 3 giorni lavorativi.
- e) Alla conclusione dell'attività istruttoria, che deve avvenire entro 15 giorni, dall'avvenuta conoscenza dei fatti, il Direttore dispone l'archiviazione o adotta uno specifico provvedimento disciplinare.
- f) I rilievi per comportamenti impropri di cui all'art. 5 non sono registrati nella carriera dello studente
- g) Le sanzioni disciplinari di cui all'art. 7 sono registrate nella carriera dello studente.

Art.10: Organo di garanzia

- a) Contro le sanzioni previste dall'art. 7 è ammesso, entro 10 giorni, ricorso all'organo di garanzia formato da 3 docenti – individuati dal Consiglio Accademico - e integrato dal Direttore che vi partecipa senza diritto di voto e, su richiesta dello studente, da un rappresentante della Consulta degli studenti anch'esso senza diritto di voto.
- b) L'organo di garanzia può confermare la sanzione comminata dal Direttore o invitare lo stesso a riesaminare il provvedimento.
- c) Se nell'ambito dei singoli procedimenti si evidenziano situazioni personali di incompatibilità o conflitto fra un docente membro dell'organo di garanzia e lo studente nei confronti del quale si procede, il Direttore - sentito il Consiglio Accademico - provvede alla sostituzione del docente con un componente supplente.
- d) I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge.

Art.11: Norme finali

- a) Il regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituto e la sua presa visione rientra fra i doveri degli studenti.
- b) All'atto dell'iscrizione gli studenti dichiarano di aver preso visione del presente regolamento.